

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "FORMAZIONE E SALUTE" – APS

Art. 1 – Costituzione, Denominazione e Sede

È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), del Codice Civile e della normativa vigente, l'Associazione denominata "Formazione e Salute", in forma di Associazione di Promozione Sociale (APS), senza scopo di lucro, apartitica, aconfessionale e apolitica. La sede legale è stabilita nel Comune di Roma e può essere trasferita senza modifica statutaria, con comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 – Finalità e Principi Ispiratori

L'Associazione "Formazione e Salute" persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, promuovendo la formazione, l'educazione, l'orientamento e la crescita personale e professionale in molteplici ambiti, tra cui salute, ambiente, sicurezza, legalità, cultura, sport, inclusione sociale e cittadinanza attiva. L'Associazione si ispira ai principi di inclusione, pluralismo, partecipazione democratica, sostenibilità ambientale, trasparenza e rispetto dei diritti fondamentali.

Finalità prioritarie (elenco esemplificativo e non esaustivo):

1. Educazione civica, orientamento e PCTO / Alternanza Scuola - Lavoro;
2. Educazione e formazione alla salute in ogni sua dimensione;
3. Prevenzione e contrasto della violenza di genere, del femminicidio e di ogni forma di violenza;
4. Prevenzione di bullismo, cyberbullismo e dipendenze (alcol, droghe, gioco d'azzardo, gaming, uso improprio delle tecnologie);
5. Educazione ambientale, marittima e stradale;
6. Inclusione sociale e tutela delle categorie vulnerabili;
7. Educazione nutrizionale, educazione socio-affettiva e cura della persona;
8. Promozione dello sport come strumento di inclusione e benessere;
9. Formazione in primo soccorso, BLSD, salvamento e gestione emergenze;
10. Interventi di protezione civile e tutela ambientale.

Art. 3 – Attività di Interesse Generale

L'Associazione esercita, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale tra cui: educazione, istruzione e formazione professionale, nonché formazione post-universitaria; promozione della salute; tutela dell'ambiente; attività di ricerca e indagine scientifica; organizzazione di attività culturali, artistiche, sportive e sportive dilettantistiche, ricreative; promozione della legalità e dei diritti umani; protezione civile; inclusione sociale e pari opportunità.

Tali attività formative, coerenti con le finalità civiche e solidaristiche dell'Ente, sono realizzate nel rispetto dell'art. 5, comma 1, lettera d), del D. Lgs. 117/2017, e non costituiscono attività diversa ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto.

L'Associazione si riserva inoltre la facoltà di sviluppare, nel rispetto della propria missione istituzionale, ulteriori attività coerenti con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche se non espressamente previste nel presente Statuto, purché non in contrasto con le disposizioni normative vigenti.

Art. 4 – Modalità di Svolgimento delle Attività

Le attività possono essere svolte direttamente, in partenariato con enti pubblici e privati, mediante convenzioni, protocolli d'intesa, partecipazione a bandi e programmi di finanziamento. L'Associazione può adeguare e aggiornare le proprie attività in funzione delle esigenze emergenti, nel rispetto delle finalità statutarie e della normativa vigente.

Art. 5 – Soci

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che condividano i principi e le finalità statutarie.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta. I soci hanno pari diritti e doveri, partecipano alla vita associativa e contribuiscono alla realizzazione degli scopi sociali. Ogni socio, volontario o collaboratore,

all'atto dell'ammissione, è tenuto a sottoscrivere per accettazione il Codice Etico, il Regolamento Interno e ogni altra documentazione integrativa vigente, impegnandosi a rispettarne integralmente i contenuti. La mancata sottoscrizione comporta l'impossibilità di perfezionare l'iscrizione o di mantenere la qualifica associativa.

L'Associazione prevede le seguenti categorie di Soci:

- (a) Soci ordinari – partecipano stabilmente alla vita associativa e contribuiscono al perseguimento degli scopi istituzionali;
- (b) Soci sostenitori – condividono le finalità dell'Associazione e contribuiscono con erogazioni, donazioni o altre forme di sostegno, anche materiale o professionale;
- (c) Soci onorari – personalità, enti o organizzazioni che, per meriti particolari o rilevante contributo alle finalità associative, siano insigniti di tale qualifica con deliberazione del Consiglio Direttivo;
- (d) Amici dell'Associazione – soggetti che, pur non partecipando in maniera continuativa alle attività, ne sostengono le iniziative e ne promuovono i valori nella comunità.

I Soci minorenni esercitano i diritti sociali attraverso il genitore o tutore legale, salvo quanto previsto dall'Assemblea in materia di diritto di voto per le materie compatibili con la loro età e capacità di discernimento.

I diritti e i doveri delle diverse categorie di Soci sono disciplinati dal Regolamento Interno, approvato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, nel rispetto dei principi di uguaglianza e pari opportunità.

Tutti gli associati, in conformità ai principi di democraticità e uguaglianza, godono degli stessi diritti e sono soggetti ai medesimi doveri nei confronti dell'Ente, ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni. È fatto espresso divieto di introdurre limitazioni discriminatorie o privilegi personali che non siano fondati su oggettivi criteri di merito, responsabilità o partecipazione.

Ai fini dell'esercizio del diritto di voto: i Soci maggiorenni, in regola col pagamento della quota sociale, esercitano pienamente i diritti associativi.

- a) essere adeguatamente informati in merito all'attività dell'Ente, alla sua organizzazione interna, alla gestione economica e finanziaria e a qualsiasi altro aspetto inerente la vita associativa;
- b) accedere, su richiesta motivata e formulata per iscritto, all'esame dei Libri sociali previsti dalla normativa vigente, nei limiti e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo nel rispetto dei principi di trasparenza e riservatezza;
- c) ottenere il rimborso delle spese documentate, effettivamente sostenute nell'interesse dell'Associazione e preventivamente autorizzate, secondo le disposizioni degli organi competenti e nei limiti di cui all'art. 17 del D. Lgs. 117/2017;
- d) recedere in ogni momento dalla qualità di associato, mediante comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo.

Art. 6 - Organi Sociali
Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere, l'Organo di Controllo (ove previsto), l'Organo di Revisione Legale dei Conti (ove previsto). Tutte le cariche sono elettive e gratuite.

Art. 7 - Assemblea dei Soci
L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, delibera su bilanci, programmi, elezioni, modifiche statutarie e scioglimento. È convocata almeno una volta all'anno e può svolgersi anche in modalità telematica. L'Assemblea è convocata dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno un decimo (1/10) dei soci aventi diritto di voto, mediante avviso scritto trasmesso a mezzo posta elettronica, PEC, lettera raccomandata o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione, con un preavviso minimo di quindici (15) giorni. In caso di urgenza, il termine di preavviso può essere ridotto a sette (7) giorni, fermo restando l'obbligo di garantire a tutti i soci la tempestiva informazione e la possibilità di partecipare.

Art. 8 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione e amministrazione. È composto da un numero dispari di membri eletti dall'Assemblea. Delibera su ammissione dei soci, nomina incarichi, approva progetti e regolamenti. Il Consiglio Direttivo esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente riservati per legge o per Statuto all'Assemblea, ed in particolare:

- a) Dà esecuzione alle deliberazioni assembleari;
- b) Predispone e sottopone all'Assemblea il bilancio d'esercizio, il bilancio sociale e i programmi annuali e pluriennali di attività;
- c) Delibera i regolamenti interni, il Codice Etico e le eventuali linee guida operative;
- d) Delibera sull'ammissione, sospensione ed esclusione dei soci;
- e) Nomina Direttori Settoriali, Coordinatori territoriali, Responsabili di progetto e altri incarichi operativi;
- f) Delibera l'apertura di sedi operative, delegazioni e sezioni territoriali;
- g) Propone all'Assemblea la nomina del Presidente Onorario e conferisce onorificenze e benemeritenze;
- h) Istituisce Commissioni Tecniche e Comitati di lavoro permanenti o temporanei.

Art. 9 - Presidente
Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, convoca e presiede gli organi sociali, promuove le attività e garantisce il rispetto dello Statuto. Il mandato del Presidente ha durata quinquennale, salvo cessazione anticipata per revoca, decadenza o dimissioni.

Il Presidente esercita le funzioni di direzione generale dell'Ente nell'ambito dell'ordinaria amministrazione e nel rispetto delle linee programmatiche approvate dagli organi sociali.

In particolare:

- Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei Soci, almeno una volta l'anno, e del Consiglio Direttivo, almeno due volte l'anno o ogniqualvolta ne ravvisi la necessità o lo richiedano i soggetti legittimati;
- Sovrintende all'esecuzione delle delibere assembleari e consiliari;
- Cura i rapporti istituzionali dell'Associazione con soggetti pubblici e privati;
- Riferisce al Consiglio Direttivo in ordine all'attività svolta in esecuzione del mandato ricevuto.

Art. 10 - Volontari e Collaboratori

L'Associazione si avvale dell'attività di volontariato, personale, spontanea e gratuita. I volontari sono iscritti in apposito registro e sono assicurati contro i rischi connessi. Può avvalersi anche di collaboratori e professionisti per attività specifiche, nel rispetto della normativa vigente.

L'Associazione, nello svolgimento delle proprie attività di interesse generale, si avvale in misura prevalente delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei volontari, individuati tra i propri associati, tra le persone fisiche aderenti agli enti associati e, se del caso, tra volontari esterni occasionali, nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 16 e seguenti del D. Lgs. 117/2017.

L'organizzazione si avvale della prestazione volontaria dei propri associati, dei volontari occasionali e continuativi, nonché dei soggetti operanti nell'ambito delle sezioni territoriali e operative, che, seppur collocati localmente, sono considerati a tutti gli effetti volontari dell'Ente Nazionale e, in quanto tali, l'ente territoriale dovrà provvedere, se necessario, alla copertura assicurativa e far rispettare i doveri etici e disciplinari di cui al presente Statuto.

L'Associazione promuove percorsi di formazione permanente, con aggiornamento periodico in materia di:

- primo soccorso e utilizzo del DAE;
- sicurezza in ambienti marittimi e fluviali;
- protezione civile e rischio ambientale;
- comunicazione istituzionale e tutela dell'immagine.

L'assenza ingiustificata e reiterata da detti percorsi costituisce motivo di sospensione dagli incarichi operativi.

La partecipazione può essere riconosciuta mediante attestati, crediti formativi o inserimento in elenchi interni di idoneità.

L'attività di volontariato è prestata senza alcun fine di lucro, diretto o indiretto, ed è ispirata ai valori della solidarietà, della partecipazione civica e dell'utilità sociale. Essa è svolta in modo personale e libero, senza vincoli di subordinazione né compensi da parte dell'Associazione o di terzi beneficiari, anche indiretti. L'Associazione, promuove percorsi strutturati di formazione teorica e pratica rivolti ai propri volontari, aspiranti soci e collaboratori, al fine di accrescerne le competenze nei settori di intervento istituzionale.

Ai collaboratori e volontari possono essere rimborsate esclusivamente le spese vive effettivamente sostenute in occasione dell'attività svolta, purché debitamente documentate e nel rispetto dei limiti massimi e delle condizioni previamente deliberate dagli organi competenti dell'Ente, in conformità a quanto previsto dall'art. 17 del D. Lgs. 117/2017. In alternativa, l'Associazione può riconoscere rimborsi sulla base di autocertificazioni nei limiti di legge.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altra forma di rapporto retribuito intercorrente con l'Ente, anche in via indiretta o per prestazioni occasionali connesse all'attività di volontariato.

Art. 11 Sedi operative su territorio nazionale

L'Associazione può aderire a reti, consorzi, ATS (Associazioni Temporanee di Scopo) e altri partenariati pubblico-privati, anche a carattere transnazionale, finalizzati alla realizzazione di interventi di interesse collettivo e utilità sociale. L'organizzazione si articola in un Centro Nazionale e in Centri Operativi dislocati sul territorio nazionale. I Centri Operativi possono essere distinti secondo criteri territoriali (es. comunali, provinciali, regionali) o per ambito operativo specifico (es. unità cinofile, primo soccorso, protezione civile, educazione ambientale, soccorso acquatico, ecc.), anche se insistenti sul medesimo territorio.

Ogni Centro Operativo deve attenersi alle direttive statutarie e regolamentari emanate dal Centro Nazionale, nonché trasmettere con regolarità le informazioni relative ai volontari, alle attività svolte e alle risorse impiegate. Tali articolazioni, pur dotate di autonomia organizzativa nei limiti autorizzati, operano nel rispetto dello Statuto nazionale e sotto il coordinamento funzionale del Centro Nazionale.

Qualora, il Centro Nazionale autorizzi l'attribuzione di autonomia amministrativa e fiscale al Centro Territoriale, quest'ultimo sarà tenuto a costituirsi in forma di Associazione autonoma, dotata di proprio Codice Fiscale, e a richiedere l'ammissione quale soggetto aderente alla struttura nazionale della Formazione e Salute.

Tali associazioni territoriali dovranno adottare integralmente lo Schema di Statuto predisposto e approvato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione Nazionale, quale condizione necessaria per l'affiliazione e l'utilizzo della denominazione e dei segni distintivi.

L'Associazione può istituire sedi operative su tutto il territorio nazionale, in altre Regioni o Comuni, previa deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale e secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Art. 12 - Risorse Economiche

Le risorse economiche provengono da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni, lasciti, attività di raccolta fondi, proventi da attività diverse compatibili con le finalità statutarie. È vietata la distribuzione di utili; ogni risorsa è destinata al perseguimento degli scopi associativi.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative annuali e contributi versati dai Soci;
- b) contributi e finanziamenti provenienti da enti pubblici e privati, nazionali e internazionali;
- c) fondi e sovvenzioni derivanti da programmi, bandi e progetti dell'Unione Europea, dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e dei Municipi;
- d) liberalità, donazioni, lasciti testamentari e altre attribuzioni a titolo gratuito;
- e) proventi derivanti da attività di raccolta fondi, anche mediante eventi, campagne di sensibilizzazione e iniziative pubbliche o private;
- f) proventi derivanti dal 5 per mille o similari;
- g) proventi derivanti da attività diverse, purché compatibili e coerenti con le finalità statutarie e nel rispetto della normativa vigente.

Art. 13 - Organo di Revisione Legale dei Conti

L'Organo di Revisione Legale dei Conti è istituito esclusivamente al ricorrere delle condizioni previste dall'articolo 31 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni. In tal caso, la sua nomina è di competenza dell'Assemblea dei Soci, che designa un Revisore Legale iscritto nell'apposito Registro, ovvero una società di revisione legale autorizzata ai sensi della normativa vigente. Resta ferma la facoltà dell'Assemblea, qualora l'Organo di Controllo sia già stato istituito e ne sussistano i requisiti soggettivi, di attribuire a quest'ultimo anche la funzione di revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D. Lgs. 117/2017.

Art. 14 - Bilancio d'esercizio

L'esercizio sociale ha decorrenza dal 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno solare. La redazione dei documenti contabili avviene in conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 117/2017, alle relative norme attuative e, ove applicabili, ai principi contabili nazionali predisposti dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con specifico riguardo alla natura non lucrativa dell'Ente. Il bilancio d'esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, corredato, ove previsto, dalla relazione di missione e/o dalla nota integrativa, ed è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci entro il termine di quattro (4) mesi dalla chiusura dell'esercizio, prorogabile, in casi eccezionali e motivati, fino a un massimo di sei (6) mesi. Una volta approvato, il bilancio è depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, unitamente agli ulteriori allegati richiesti dalla normativa vigente. Ai sensi dell'art. 13, comma 6, del D. Lgs. 117/2017, il Consiglio Direttivo è tenuto a documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del medesimo decreto. Tale documentazione dovrà essere riportata, a seconda della tipologia contabile adottata, nella relazione di missione, in calce al rendiconto per cassa, oppure nella nota integrativa al bilancio d'esercizio, secondo quanto previsto dalla prassi applicativa e dai provvedimenti ministeriali.

Art. 15 - Bilancio sociale

Al ricorrere delle condizioni previste dall'articolo 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni, l'Associazione è tenuta alla redazione del bilancio sociale, quale strumento di trasparenza, rendicontazione e comunicazione verso i portatori di interesse interni ed esterni. Il bilancio sociale è predisposto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, unitamente agli ulteriori adempimenti prescritti dalla normativa vigente.

Art. 16 – Norme statutarie e regolamentari

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, redatto in conformità al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, alle relative disposizioni attuative, nonché alla normativa civilistica e tributaria vigente applicabile agli enti del Terzo Settore.

L'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, può adottare uno o più Regolamenti attuativi del presente Statuto, al fine di disciplinare compiutamente aspetti organizzativi, procedurali e operativi non dettagliati nelle

norme statutarie, purché in conformità ai principi e agli scopi dell'Associazione.

Le modificazioni statutarie sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti aventi diritto di voto, intervenuti personalmente o mediante delega scritta, fatte salve le maggioranze

qualificate eventualmente richieste dalla legge per specifiche modifiche.

La deliberazione avente ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio residuo deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti ($\frac{3}{4}$) degli associati aventi diritto di voto,

presenti personalmente o per delega, in Assemblea straordinaria regolarmente convocata.

Art. 17 – Regolamento interno e Collegio Arbitrale

Il Consiglio Direttivo può redigere, ed approvare con propria deliberazione, uno o più Regolamenti interni, volti a disciplinare in maniera più specifica e dettagliata taluni aspetti funzionali ed esecutivi dello Statuto, purché

compatibili con le disposizioni normative vigenti e coerenti con le finalità associative.

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra gli associati o tra questi e gli organi dell'Associazione, avente ad

oggetto l'interpretazione, l'applicazione o l'esecuzione delle norme statutarie o regolamentari, sarà devoluta alla

cognizione esclusiva di un Collegio Arbitrale irrituale, composto da tre (3) arbitri amichevoli compositori, nomina

uno da ciascuna parte e il terzo di comune accordo, ovvero, in mancanza, dal Presidente dell'Associazione.

Il Collegio arbitrale giudicherà pro bono et aequo, senza vincoli di procedura, nel rispetto del principio del contraddittorio, e dovrà pronunciarsi con decisione motivata, definitiva e inappellabile, entro sessanta (60) giorni dalla nomina, salvo diverso termine concordato per iscritto dalle parti.

Art. 18 – Scioglimento

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del Terzo Settore con finalità analoghe, previo parere dell'Ufficio RUNTS, ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 19 – Disposizioni Finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente in materia.

